

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n. 63019

Torino, 19 luglio 2017

Ai Responsabili
dei Dipartimenti territoriali

e p.c. Al Responsabile
dell'Area Funzionale Tecnica

Al Direttore Generale

Oggetto: *Indicazioni in ordine alla copertura degli oneri di controllo in alcuni settori ambientali*

A seguito di richieste di chiarimento pervenute con riferimento all'applicabilità di tariffe in alcuni settori ambientali, si forniscono le seguenti indicazioni al fine di garantire un'applicazione omogenea della normativa da parte di tutti gli operatori coinvolti.

- ✓ **Applicabilità oneri previsti dall'art. 11 l.r. 42/2000 in materia di bonifica e ripristino ambientale ai servizi B5.03 e B5.04**

Il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Piemonte contiene, tra le altre, le tariffe da applicarsi per le attività di competenza dell'Agenzia nell'ambito delle procedure di bonifica dei siti contaminati, così come individuate dalle *"Linee guida per la determinazione e la remunerazione degli oneri dovuti per le misure di controllo effettuate da Arpa Piemonte in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, di cui agli artt. 10 e 11 della L.R. 7 aprile 2000, n. 42"*, richiamate dalla circolare prot. n. 14658 del 25 febbraio 2015.

In particolare, le voci di tariffario da applicare con riferimento a tali attività sono state specificate nella tabella allegata alla circolare citata.

Si chiarisce in questa sede che le tariffe previste per le attività di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 delle Linee guida (relative alla fase di accertamento del superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione - CSC) sono applicabili anche in caso di controlli sub B5.03 del vigente Catalogo dei Servizi di Arpa Piemonte (*"Controllo contaminazione occasionale del suolo"*) qualora dai controlli non emerga il superamento delle CSC, purché vi siano i presupposti per l'avvio delle procedure operative ed amministrative ex art. 242, comma 1 D.Lgs. 152/2006¹.

Quanto sopra in considerazione dell'art. 11 comma 1 della l.r. 42/2000 che prevede che *"chiunque ha dato causa alle misure di controllo previste nell'art. 10 è chiamato a sostenere i relativi costi"*: ai fini dell'assoggettamento al pagamento degli oneri delle attività di controllo è quindi sufficiente aver cagionato l'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito e che ha reso necessario l'accertamento, indipendentemente dal superamento dei limiti di contaminazione previsti dalla normativa.

Ne deriva che le medesime tariffe risultano applicabili anche ai controlli B5.04 (*"Controllo pressioni su corpi idrici"*), pur in assenza di CSC di riferimento fissate dalla normativa vigente, sempre che

¹ << Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 >>.

sussistano i presupposti per l'avvio delle procedure operative ed amministrative ex art. 242, comma 1 D.Lgs. 152/2006.

Analogamente, nel caso di individuazione di siti nei quali sia accertato da parte di Arpa Piemonte il superamento dei valori di CSC ai sensi dell'art. 244 comma 1 D.Lgs. 152/2006², le tariffe di cui sopra saranno applicabili nei casi in cui sussistano i presupposti per l'avvio delle procedure operative ed amministrative ex art. 242, comma 1.

Per quanto riguarda l'imputazione dei costi del controllo, qualora il soggetto responsabile dell'inquinamento non sia immediatamente individuabile, occorrerà attendere l'avvio del procedimento e la definizione da parte della Conferenza di Servizi del soggetto (o dei soggetti) obbligati al risanamento.

✓ **Oneri previsti dal D.Lgs. 209/2003 per le ispezioni su impianti di trattamento di veicoli fuori uso in procedura semplificata**

Arpa Piemonte può essere chiamata a svolgere, su richiesta della Provincia competente, il controllo annuale sulle attività di trattamento con procedura ordinaria nonché le ispezioni di cui all'art. 6, comma 5 del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (*"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*).

L'art. 14 dello stesso decreto legislativo prevede che gli oneri per lo svolgimento di tali controlli e ispezioni siano posti a carico dei soggetti destinatari delle stesse, sulla base del costo del servizio e rinvia a disposizioni regionali per la determinazione delle tariffe a copertura di tali oneri e le relative modalità di versamento.

Si dà atto che la Regione Piemonte ha dato attuazione al citato art. 14 con la D.G.R. 16 febbraio 2004 n. 53-11769, prevedendo tariffe riconducibili alle seguenti due categorie:

1) Tariffa per controlli e ispezioni

Tale tariffa, pari a 50 euro l'ora, è prevista, per quanto qui di interesse, per l'ispezione preventiva di cui all'art. 6 comma 5 sopra citato e per il controllo annuale delle attività di trattamento con procedura ordinaria; è invece espressamente esclusa per il controllo annuale dell'attività di recupero con procedura semplificata, in quanto tale corrispettivo è già ricompreso nel diritto di iscrizione annuale da corrispondere alla Provincia previsto dal DM 350/1998;

2) Oneri istruttori

Si tratta di tariffe relativi all'attività istruttoria, che non coprono quindi i controlli, per i quali è invece prevista la tariffa di cui al punto 1).

In conclusione, tra le attività ispettive che possono essere demandate ad Arpa Piemonte, sono soggette alla copertura degli oneri da parte dei soggetti destinatari ai sensi del D.Lgs. 209/2003 le ispezioni preventive relative ad impianti con procedura semplificata e il controllo annuale per le attività di trattamento con procedura ordinaria. Essendo tali attività di competenza delle Province, occorre però verificare se la Provincia di riferimento abbia definito specifiche modalità di versamento della tariffa.

✓ **Oneri previsti dal D.Lgs. 49/2014 per le ispezioni su impianti di recupero RAAE**

Arpa Piemonte può essere chiamata a svolgere, su richiesta della Provincia competente, le visite preventive di cui all'art. 20, comma 3 del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 (*"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche"*) e le ispezioni annuali previste dal comma 4 dello stesso articolo.

² <<Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competente>>.

L'art. 41 del medesimo decreto legislativo prevede che gli oneri per lo svolgimento della visita preventiva e delle ispezioni annuali siano posti a carico dei soggetti destinatari di tali controlli, sulla base del costo del servizio, secondo tariffe da stabilirsi con disposizioni regionali.

Si dà atto che la Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 47-1263 (adottata con riferimento agli art. 8 e 19 del D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, poi abrogati e ripresi nel contenuto dagli artt. 20 e 41 del D.lgs. 49/2014) ha stabilito una tariffa pari a 60 euro per ogni singolo funzionario che effettua ispezioni e controlli sugli impianti di recupero dei RAAE operanti in regime di procedura semplificata.

La tariffa è ridotta del 15% in caso di registrazione EMAS o di certificazione ISO 14001.

La stessa D.G.R. demanda a ciascuna Provincia la definizione delle modalità di versamento delle tariffe; è pertanto necessario riferirsi ad eventuali provvedimenti provinciali attuativi della D.R.G.

✓ **Oneri previsti dal D.Lgs. 152/2006 per ispezioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento**

Arpa Piemonte può essere chiamata a svolgere, su richiesta della Provincia competente, le ispezioni previste dall'art. 237-*duovicies* del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*"Norme in materia ambientale"*) sugli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti.

Ai sensi del precedente art. 237-*unvicies* gli oneri per lo svolgimento delle ispezioni sono posti a carico del titolare dell'autorizzazione, sulla base del costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità di versamento da determinarsi con disposizioni regionali.

Ad oggi non risulta essere stata adottata alcuna disposizione regionale che abbia determinato le tariffe per questa tipologia di controlli.

Distinti saluti.

Mauro Porta
(firmato digitalmente)

PQ/fm